



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Istituto di Istruzione Superiore CLASSICO E ARTISTICO Terni

**A.S. 2021/2022
Contratto Integrativo
di Istituto**

Firmato digitalmente da Roberta Bambini

Contratto Collettivo Integrativo di Istituto**Verbale di sottoscrizione**

VISTO che il giorno 29 del mese di novembre 2021 presso l'I.I.S.C.A. di Terni, è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico per l'a.s. 2021/22 sulla base ed entro i limiti previsti da: CCNL vigente, D.Lgs. 297/1994, D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 150/2009, D.Lgs. 141/2011 e Nota MI prot. n. 21503 del 30 settembre 2021;

VISTO l'inoltro ai revisori dei conti dell'ipotesi di contratto integrativo di istituto a.s. 2021/22, correlata di relazione tecnico-finanziaria del DSGA e relazione illustrativa del D.S., effettuato tramite e-mail, in data 02/12/2021 con nota prot. n. 0013620, per ottenere la certificazione relativa alla compatibilità finanziaria del contratto integrativo d'Istituto a.s.2021/22;

VISTA la situazione di emergenza Coronavirus;

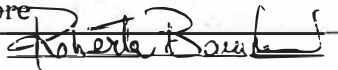
VISTO il parere favorevole espresso dai revisori dei conti relativamente all'ipotesi di contratto integrativo di istituto a.s. 2021/22, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d. leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 al fine della sottoscrizione del contratto integrativo di istituto a.s. 2021/22, attraverso la trasmissione del verbale n. 2022/001 redatto il giorno 18/01/2021 all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici;

VISTO che il giorno 31 gennaio 2021 è stato sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico per l'a.s. 2021/22

PARTE PUBBLICA

Dirigente Scolastico pro-tempore

Prof.ssa Roberta Bambini

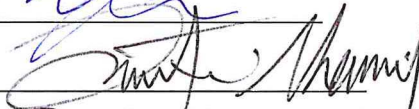

PARTE SINDACALE

RSU d'Istituto:

Prof. Simone Teti



Prof. Massimo Zavoli



Coll.Scol. M.R. Perni


Terminali Associativi**OO.SS. firmatarie del CCNL**

FLC/CGIL _____

CISL _____

UIL _____

SNALS _____

INDICE

TITOLO I:	DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 4
TITOLO II	RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI	Pag. 5
	CAPO I: Relazioni sindacali	Pag. 5
	CAPO II: Relazioni e Diritti sindacali	Pag. 7
	CAPO III: Rapporti tra le parti	Pag. 9
TITOLO III:	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	Pag. 10
TITOLO IV	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA	Pag. 11
TITOLO V:	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	Pag. 12
	CAPO I: Norme generali	Pag. 12
	CAPO II: Utilizzazione del salario accessorio	Pag. 13
TITOLO VI	ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	Pag. 15
TITOLO VII	NORME TRANSITORIE E FINALI	Pag. 16

TITOLO I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto, nelle materie e per le finalità di cui all'art. 40 del d. 165, si applica a tutto il personale docente e ATA, dell'istituzione scolastica **"I.I.S. CLASSICO ARTISTICO di Terni** con contratto a tempo indeterminato e/o determinato, effettivamente in servizio nell'istituto.
2. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione definitiva e per la parte normativa ha durata triennale fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale previsto dal C.C.N.L. del 19/04/2018 art. 7 comma 3.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Articolo 2– Finalità del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del D.lvo 165, il presente contratto integrativo d'istituto è espressamente finalizzato a realizzare quanto di seguito specificato.

A) FINALITA' GENERALI:

- migliorare l'efficienza, la produttività e la qualità dei servizi d'istituto;
- incentivare la performance organizzativa e individuale;
- riconoscere e remunerare gli impegni professionali effettivamente resi.

B) OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO:

a) governance d'istituto

Migliorare la performance organizzativa dell'istituto attraverso il conferimento dei seguenti incarichi da remunerare con somme a carico del fondo d'istituto e altre risorse consimili:

- collaboratori del DS;
- fiduciari di plesso;
- funzioni strumentali ex art. 33 CCNL comparto scuola;
- referenti o responsabili di specifici settori didattici;
- membri di gruppi di lavoro o commissioni (continuità, orientamento, NIV, etc);
- organigramma per la sicurezza ex D.L.vo 81/2008;
- coordinamento dei consigli di classe.

b) arricchimento dell'offerta formativa

Migliorare la performance didattica dell'istituto attraverso i progetti inseriti nel PTOF, da realizzare con attività aggiuntive remunerate con somme a carico del fondo d'istituto.

c) erogazione di servizi generali e amministrativi di carattere aggiuntivo

Migliorare la performance erogativa dell'istituto mediante le attività di seguito riportate, da conferire in regime aggiuntivo e remunerare con somme a carico del fondo d'istituto e altre risorse consimili. Le relazioni sindacali dell'istituzione scolastica sono ispirate ai principi della trasparenza, del dialogo, della collaborazione, del rispetto, della pari dignità anche giuridica dei soggetti e sono finalizzate, come previsto dall'art 3 del CCNL 27/11/2006, a contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati.

La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce, pertanto, impegno reciproco delle parti che sottoscrivono

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



l'intesa.

Articolo 3 – Procedure di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art.4 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 5 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 6 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 7 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



- b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9);
 - i criteri per il recupero delle ore di permesso prese dai docenti nell'ambito delle ore funzionali.

Art. 9 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4)

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

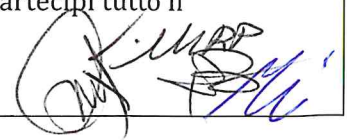
Articolo 10 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ogni plesso dell'istituzione, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole, per l'affissione direttamente dalle organizzazioni sindacali territoriali
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato in presso la sedi dell'I.I.SCA concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Articolo 11 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa entro il termine stabilito nella circolare in modo da poter avvisare l'ente locale e le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui la partecipazione all'assemblea della componente ATA dovrà avvenire in due turni. Quando l'assemblea ha un unico orario si invitano i lavoratori ad accordarsi tra loro, ove non ci sia l'accordo da parte del personale docente ed ATA, il Dirigente scolastico autorizzerà la partecipazione a chi ha cumulato meno ore di presenza in assemblee seguendo un criterio di anzianità e successiva turnazione, in caso di parità di ore effettuate, per garantire il funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche.
7. Nel caso di assemblea sindacale in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la richiesta di partecipazione è totale, si stabilisce che almeno 1 collaboratore scolastico presti servizio di vigilanza all'ingresso delle rispettive sedi e al centralino e 1 addetto per il primo soccorso e per l'antincendio (alla sede del Metelli è sufficiente 1 collaboratore).
L'individuazione di detto personale viene effettuata dal DSGA sulla base del numero di ore già utilizzate precedentemente, della disponibilità del personale o, in mancanza, a rotazione a partire dal dipendente con minore anzianità di servizio e, se necessario, seguendo l'ordine alfabetico. Se non ci sono classi non c'è necessità. In caso di assemblea sindacale alla quale partecipi tutto il

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



personale, nel caso in cui non vengano sospese le attività didattiche, dovrà essere garantita la presenza di:

- 1) un CS addetto al centralino ed uno all'ingresso presso la sede centrale
- 2) un CS presso ciascuna sede staccata.

Art.12 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Articolo 13 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 14 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della

Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.

Articolo 15 - Servizi essenziali

Docenti

In caso di indizione di uno sciopero sarà inviata, con congruo anticipo, una nota informativa ai genitori con la quale si renderà noto che nel giorno dello sciopero non verrà garantito il regolare svolgimento delle lezioni e che l'ingresso a scuola sarà consentito solo alle classi di cui è presente l'insegnante della I ora. Gli studenti maggiorenni, entrati in classe per la presenza del docente della I ora, in caso di assenza del docente della II ora e/o delle ore successive, potranno fare richiesta di uscita anticipata dai locali della scuola. Gli studenti minorenni, invece, nei giorni precedenti allo sciopero, dovranno far pervenire una dichiarazione firmata dai propri genitori in cui si acconsente o meno a far uscire autonomamente l'alunno in caso di assenza del docente della II ora o delle ore successive, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità. Qualora lo studente non abbia riconsegnato l'autorizzazione firmata dai genitori, non si potrà consentire l'uscita anticipata. I docenti che non aderiscono allo sciopero rispetteranno il proprio orario di servizio. Durante l'assemblea di Istituto i docenti garantiranno la sicurezza degli alunni, specialmente quelli con handicap, secondo il proprio orario di servizio.



ATA

Ai sensi della legge n. 146 del 12/09/90 e delle modifiche apportate dalla legge 83 del 2000, si

individuano i seguenti servizi essenziali per l'IISCA di Terni:

- 1) l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali;
- 2) gli Esami di Stato;
- 3) il pagamento degli stipendi per il personale di lavoro con contratto a tempo determinato, nel caso in cui lo sciopero coincida con termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardo nella corresponsione degli emolumenti.

Articolo 16 - Determinazione del contingente minimo in caso di:

I) Scrutini e valutazioni finali:

- Un assistente amministrativo dell'area didattica
- Un collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali presso il Liceo Classico;

II) Esami di Stato:

- Un assistente amministrativo per l'area didattica ed uno per l'area personale;
- Un assistente tecnico nella sede Liceo Classico ed uno nella sede del Liceo Artistico;
- Un collaboratore scolastico per sede per le attività connesse all'uso dei locali e all'ingresso; il collaboratore scolastico presso la sede del Liceo Artistico sarà previsto solo se la sede è effettivamente interessata dalle operazioni d'esame.

III) Pagamento stipendi:

- Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Un assistente amministrativo;
- Un collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali e all'ingresso.

Articolo 17 - Criteri per l'individuazione del personale

I criteri per l'individuazione del personale da inserire nel contingente minimo sono i seguenti:

1. Disponibilità personale;
2. Rotazione;
3. Sorteggio

CAPO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 18 – Soggetti titolari della trattativa

1. Il soggetto titolare della trattativa in rappresentanza dell'Amministrazione è esclusivamente il Dirigente scolastico che ha facoltà di farsi assistere, per consulenza, dal personale della scuola.
2. La delegazione trattante di parte sindacale a livello d'Istituzione scolastica è composta, oltre che dalle R.S.U., dai rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto, «soggetti di pari dignità negoziale» (Nota ARAN del 30/1/2001 prot. 1299), debitamente accreditati presso l'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998.
3. Su particolari materie è ammessa la partecipazione in qualità di consulenti di altri soggetti, interni e/o esterni all'Amministrazione, senza diritto di intervento nel merito della contrattazione e senza diritto di voto.

Articolo 19 – Convocazione. Ordine del giorno

1. Stante la parità giuridica tra i componenti la R.S.U. e il Dirigente scolastico, l'iniziativa della convocazione è presa dal Dirigente scolastico. È data alla R.S.U. la facoltà di indicare data ed ora diverse. La RSU può richiedere al Dirigente scolastico, con congruo anticipo, la convocazione indicandone le motivazioni.
2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere notificata per iscritto con almeno 5 giorni di anticipo, salvo casi di comprovata urgenza per i quali la notifica può essere fatta

Firmato digitalmente da Roberta Bambini

con un anticipo di almeno 24 ore.

Articolo 20- Verbale

1. Gli incontri possono essere verbalizzati a richiesta di una delle parti. L'unico verbale da sottoscrivere obbligatoriamente è quello relativo alla stipula del contratto integrativo di cui costituisce la premessa.
2. Il contratto integrativo è firmato dalle parti in tutte le sue pagine.

Articolo 21 – Pubblicità degli atti – Trasparenza

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del contratto integrativo di istituto sottoscritto.
2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente in modo analitico tutti i compensi del salario accessorio liquidato (sia dai fondi contrattuali che non contrattuali) ad ogni singolo lavoratore (docente, educatore ed ATA).
3. La comunicazione alla RSU ed alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza (D. lgs. 150/09, art. 11 co. 1 lett. e) come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 04417/2018 REG.PROV.COLL. -N. 08649/2017 REG. RIC. Del 20/07/2018, purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti.
4. Per nessun motivo le parti che hanno sottoscritto il contratto d'Istituto destinatarie della comunicazione degli esiti della contrattazione possono diffondere o comunicare a soggetti esterni o utilizzare in qualunque modo e forma i dati personali dei singoli lavoratori di cui sono a conoscenza, acquisiti esclusivamente per la funzione propria in quanto soggetto negoziale.

Articolo 22 – Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Ogni componente della R.S.U. ha diritto di accesso a qualsiasi atto amministrativo che riguarda i dipendenti in maniera diretta o indiretta. Sono esclusi gli atti che riguardano gli studenti e i dati personali e sensibili di tutto il personale.
2. Tutti gli atti non soggetti a pubblicazione devono essere richiesti in forma scritta al Dirigente tramite il personale di segreteria.

TITOLO TERZO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 23 Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 24 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

Firmato digitalmente da Roberta Bambini

2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

Art. 25 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - i. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - ii. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti *ad esempio*:
 - iii. l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - iv. l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 26 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 27 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Firmato digitalmente da Roberta Bambini

TITOLO QUINTO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - Norme generali

Art. 28 - Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/22 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi dei genitori
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale

Art. 29 - Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a (lordo dipendente):

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 59.843,29 + economie € 0,94	€ 59.844,23
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 3.201,21 + economie € 3.868,36 ai sensi dell'art.40 del CCNL 2016-2018 (eventuali risorse non utilizzate anni precedenti ripartizione anche per finalità diverse da quelle originarie: da utilizzare per curvatura biomedica € 2600 ed eventuali corsi di recupero € 1.268,36)	€ 7.069,57
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 4.298,62
d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 2.838,92
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica ;	€ 991,62
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (3.620,63 +	€ 4.369,67

Firmato digitalmente da Roberta Bambini

economie anni precedenti compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 749,04) ai sensi dell'art.40 del CCNL 2016-2018 (eventuali risorse non utilizzate anni precedenti ripartizione anche per finalità diverse da quelle originarie: intensificazione laboratori metalli e legno € 700,00)	
g) per la valorizzazione del personale scolastico ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€ 13.849,80
h) Progetto Selfie	€ 7.000,00
i) Formazione PNSD	€ 24.500,00
j) per la formazione del personale	€ 5.000,00
k) per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento <i>per la secondaria di secondo grado</i>	€ 6.875,29
l) metodologie didattiche innovative scuola polo da gestire	€ 72.000,00
m) Premio scuola digitale (provinciale e regionale)	€ 28.000,00
N) PROGETTO PON Realizzazione reti locali cablate e wireless nelle scuole	€ 52.342,66
O) PROGETTO PON Digital Board	€ 72.959,12
p) Progetto STEM	€ 16.000,00
Q) Progetto STEAM	€ 176.000,00

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Per il personale docente ed ATA sono i seguenti:

1. titoli e competenze dichiarati, adeguatamente documentati e coerenti con l'incarico richiesto;
2. continuità con l'incarico svolto negli anni precedenti;
3. disponibilità espressa dal personale
4. ampliamento della partecipazione alle attività incentivate a parità di titoli posseduti.

Art. 31 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. Le risorse saranno distribuite in base alla percentuale del 70% (docenti) 30%(ATA) e quindi in base al numero degli addetti.
2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 32 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Firmato digitalmente da Roberta Bambini

- a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi,) € 4.800,00
- b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, ecc.) € 16.905,00
- c. supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabili, comm. Orario ecc.): € 13.550,00
- d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: € 984,96
- e. attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, flessibilità oraria ecc): € 3.500,00

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, le cui

risorse totali sono pari a € 14.974,27 (lordo dipendente) e vengono così ripartite:

- agli assistenti amministrativi e agli assistenti tecnici rispettivamente viene attribuito il compenso di € 3.593,82 e di € 2.395,88

- ai collaboratori scolastici viene attribuito il compenso di € 8.984,56

Gli incarichi specifici sono compresi nella somma di cui sopra per un importo pari ad 2.838,92

e sono distribuiti secondo gli incarichi assegnati in base a quanto previsto nel Piano delle Attività.

Art. 33 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico facendo riferimento ai criteri già individuati dal comitato di valutazione e la somma è assegnata nella misura dell'80% dell'importo assegnata secondo i seguenti criteri:

Contributo alla qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti:

- a) Qualità dell'insegnamento
- b) Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica
- c) Contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti

Contributo in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e l'innovazione didattica e metodologica, nonché la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche:

- a) Risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni
- b) Risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica
- c) Collaborazione alla ricerca didattica ed alla documentazione e diffusione di buone pratiche didattiche

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale

- a) Responsabilità assunte nel coordinamento didattico
- b) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo
- c) Responsabilità assunte nella formazione del personale

Il compenso finalizzato alla valorizzazione del personale docente più basso non potrà essere inferiore a 100 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 1200 euro;

Potrà accedere al bonus il 30% del personale docente

Firmato digitalmente da Roberta Bambini

Il personale ATA potrà accedere al 20% delle risorse assegnate se non riporta assenze superiori al 10% del proprio monte ore lavorativo o se sottoposto a provvedimenti disciplinari.

I criteri di premialità del personale ATA sono uniformemente suddivise per le rispettive unità e definiti in base al :

- contributo al benessere lavorativo
- Flessibilità operativa
- Miglioramenti apportati e buone prassi
- Contributo a funzionamenti complessi della scuola: Inclusione, Sicurezza e Salute

Art. 34 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 35 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 36 - Incarichi specifici

Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 37 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 38 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 40 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi

I compensi a carico del fondo dell'istituzione scolastica sono liquidati con modalità *cedolino unico*, entro il 31 agosto, purché i progetti e le attività siano stati completati e sia stata presentata la documentazione richiesta che attesti l'effettivo svolgimento delle attività e la valutazione dei risultati conseguiti. Tale documentazione dovrà essere presentata non oltre il termine delle lezioni; solo la rendicontazione dei corsi di recupero estivi potrà essere presentata entro la metà di luglio.

